



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.0000433/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare Permanente VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"  
Reg. Gen. n. 153**

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Baldi, Ianniciello, Nocera, De Flaviis.  
Depositata l'11 gennaio 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

19 GEN 2011

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Baldi, Ianniciello, Nocera, De  
Flaviis.*

*(Registro Generale numero 153)*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di riconoscere e valorizzare la funzione sociale, educativa e formativa svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari.

Gli oratori infatti si configurano sempre più non soltanto come luoghi di aggregazione giovanile, ma vere e proprie realtà di coesione sociale, ricreando quel tessuto che permette di prevenire situazioni di disagio dove spesso si è costretti ad intervenire successivamente in maniera tardiva ed inefficace.

Se adeguatamente finanziati gli oratori possono essere un grande sostegno in primis per i giovani ma anche per le famiglie che sempre più spesso vivono momenti di difficoltà.

È necessario destinare fondi economici per il raggiungimento delle finalità di valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dagli oratori, per il finanziamento di progetti rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, per le attività relative alla realizzazione di iniziative di promozione e sostegno, per l'allestimento di centri ricreativi e sportivi, per la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, per la manutenzione straordinaria e il riadattamento di immobili e a percorsi di formazione sociale.

In questa prospettiva gli oratori costituiscono di certo un'innovazione del modello sociale sin qui seguito nella nostra Regione.

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Per le spese previste dall'attuazione della presente legge valutate in euro 2.500.000,00 per l'anno 2011, si provvede con i fondi dell' U.P.B. 4.16.41 - capitolo n. 7804.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 1

1. La presente proposta di legge disciplina le funzioni sociali svolte dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili, la Regione riconosce le iniziative svolte dalle parrocchie attraverso gli oratori.
2. La Regione favorisce e promuove attraverso l'erogazione di finanziamenti lo sviluppo individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti, e dei giovani di qualsiasi nazionalità, sostiene la realizzazione di programmi, finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali, dell'impedimento dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della deviazione in ambito minorile.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.2

1. I finanziamenti della regione Campania sono concessi:

- a) per l'acquisto di arredamento, attrezzature didattici pari al cinquanta per cento del valore dell'investimento complessivo non superiore ad euro venticinquemila;
- b) per sostenere la formazione degli operatori che agiscono nell'ambito dell'oratorio e dei laboratori formativi delle parrocchie e delle diocesi nel limite del cinquanta per cento delle spesa sostenuta;
- c) per sopportare iniziative sperimentali e di ricerca di nuove metodiche d'intervento anche tramite progetti interdioocesani nel limite del cinquanta per cento della spesa;
- d) per sostegno alla gestione delle attività ricreative, educative, formative e del tempo libero nel limite di euro trentamila.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 3

1. I finanziamenti indicati nell'articolo 2 sono erogati dalla regione Campania, seguendo le linee guida e gli obiettivi programmatici adottati dal comitato tecnico scientifico e ripartiti tra i progetti ritenuti validi dal predetto comitato, secondo il seguente criterio:

- a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione minorile del territorio;
- b) il cinquanta per cento sul numero delle parrocchie, degli oratori e delle organizzazioni similari e di altri enti che hanno stipulato intese con lo stato italiano.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4

1. Per la valutazione dei progetti da realizzare indicati dall'articolo 1 è istituito un comitato tecnico scientifico presieduto dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato.

2. Il comitato è composto da sette componenti, dei quali due nominati dalla commissione cultura in base all'esperienza documentata in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali, sportive, dei problemi dell'infanzia; due nominati dall'organo rappresentativo delle diocesi della regione Campania; uno nominato dall'assessore regionale alle politiche sociali, appartenenti ai responsabili e funzionari dell'area politiche sociali. Due indicati da enti rappresentativi di altri culti e confessioni religiose.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al settore assistenza sociale entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, corredandole del progetto esecutivo dell'intervento e del preventivo di spesa. Le modalità di istruttoria delle domande, di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi sono definite e comunicati, a cura del settore regionale assistenza sociale, con la pubblicazione di apposito bando annuale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.